



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI
Ufficio 3 – Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali
Unità centrale di crisi

Registro – Classif: I.1.a.e/2019/24

Alle Regioni e Province Autonome
Assessorati alla Sanità
Servizi Veterinari

E per conoscenza

Agli II.ZZ.SS.

Al CEA – IZS Torino
izsto@legalmail.it

All'ISS Roma
protocollo.centrale@iss.mailcert.it

Oggetto: Piano di selezione genetica: D.M. 25 novembre 2015 – Chiarimenti per eliminazione dei soggetti suscettibili delle razze comuni e non in via di estinzione o a notevole contrazione numerica - Indennizzi

In riferimento all'oggetto a seguito di richieste di chiarimento pervenute da codeste Regioni e P.A. di Trento e Bolzano si definisce quanto segue.

L'art 4 del DM 25.11.2015 riporta che: *gli indennizzi relativi agli animali obbligatoriamente abbattuti (ovvero da eliminare mediante macellazione) nell'ambito delle attività di cui al presente decreto, sono determinati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 al netto degli introiti derivanti dalla macellazione.*

Nella fattispecie, gli animali obbligatoriamente abbattuti, ai sensi del paragrafo III dello Allegato I parte B, sono:

1. Tutti gli animali portatori dell'allele VRQ

2. Gli ovini maschi in possesso di un genotipo che ne determina il divieto di impiego, ovvero i suscettibili senza VRQ.

Lo stesso decreto prevede che i soggetti di cui al precedente punto 1 dovrebbero essere obbligatoriamente abbattuti (attraverso macellazione) o castrati entro 30 giorni sulla base del referto del laboratorio ufficiale o autorizzato, mentre i capi di cui al punto 2 dovrebbero subire nei tempi e nei modi il medesimo destino, piuttosto che, poter usufruire della deroga di utilizzo di tre anni (punto 3 del paragrafo II Parte B dell'All.1). Tale periodo è da riferirsi alla data di pubblicazione del DM medesimo piuttosto che alla data di recepimento se avvenuto nei tempi previsti dal comma 1 dell'Art.2.

L'allevatore macellando immediatamente i capi con l'allele VRQ o suscettibili senza VRQ ha beneficiato dell'indennizzo pari all'intero valore dell'animale; diversamente usufruendo della deroga dei tre anni di utilizzo dei capi (perché non eliminati immediatamente entro 30 giorni), ha disposto dell'animale per un periodo riproduttivo più ampio assumendosene gli effetti, tra cui la rinuncia del ristoro dovuto al valore intero ed iniziale dell'animale.

Considerato quanto sopra e che per un efficace prevenzione sanitaria ai fini dell'infezione per scrapie non è necessario raggiungere il 100% dei soggetti omozigoti resistenti, si invita a valutare in collaborazione con i centri epidemiologici di ciascun IIZZSS congiuntamente al BEAR c/o il CEA di Torino il livello di frequenza degli alleli di resistenza raggiunto presso ciascun allevamento per poter definire *l'indennità sanitaria* per scrapie degli stessi allevamenti sfruttando soprattutto la classificazione delle greggi per evitare anche fenomeni di consanguineità e riduzione della variabilità genetica.

IL DIRETTORE GENERALE
*F.to Silvio Borrello

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referente/Responsabile del procedimento:
Ruocco Luigi –Coordinatore Uff. 3 l.ruocco@sanita.it - 06.5994.6755
Maria Gabriella Perrotta Uff. 3 mg.perrotta@sanita.it – 06.5994.6938